



COMUNE DI BERZO DEMO

Provincia di Brescia

COPIA

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 74 DEL 27/05/2025

Servizio: AREA TECNICA
Ufficio: Servizio Lavori Pubblici
Responsabile: Simone Rivetta

Oggetto :

LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL “RIFUGIO LOA” IN COMUNE DI BERZO DEMO (BS)” IDENTIFICATI AL CUP G41D20000010006 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO, AI SENSI DELL’ART.119 DEL D.LGS. N.36/2023 E SS.MM.II., ALLA DITTA “SINTESI S.R.L.” C.F. 01819330984 P.IVA 00766930143.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio comunale, n.33 del 11.12.2024 ad oggetto “Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 – periodo 2025/2027: approvazione.”;
- la deliberazione del Consiglio comunale, n.36 del 11.12.2024 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2025/2027: approvazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
- la deliberazione della Giunta Comunale, n.85 del 11.12.2024 avente per oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 ai sensi dell’art.149 del D.Lgs. n.267/2000 e degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24 giugno 2022 n.81/2022”;
- il regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 22.11.2014;

Rammentato che con decreto sindacale n.3/2025 prot. 36/2025 del 2.1.2025 lo scrivente è stato nominato, tra gli altri, Responsabile dell’Area Tecnica;

Atteso che la gestione del capitolo di spesa registrato al n.07012.02.0200 del bilancio di previsione triennio 2025/2027 è stata assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica, per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

Considerato che con Decreto del Sindaco n.1/2024, acclarato al protocollo comunale al n.216/2024 del 12.1.2024, lo scrivente ha assunto il ruolo di Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ed il ruolo di Responsabile del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell’art. 4 della Legge n.241/90 e ss.mm.ii., per le opere di che trattasi;

Premesso che:

- questo Comune, tra gli altri, è proprietario dell’edificio sito in località “*Loa*” identificato catastalmente al NCT al foglio n.13 mappale 85, adibito a rifugio escursionistico ed attualmente completamente distrutto a causa dei danni provocati dall’incendio avvenuto in data 6 gennaio 2020;
- l’Amministrazione Comunale ha espresso, a più riprese, la volontà di voler ricostruire l’immobile suddetto, a tal fine incaricando qualificati professionisti e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 30.08.2023, ha inteso formulare specifico indirizzo volto a ricercare una soluzione progettuale differente da quella precedentemente acquisita nell’ambito dell’affidamento aggiudicato con determinazione n.50 del 09.06.2020;
- con la deliberazione n.21 del 30.08.2023 l’Amministrazione, altresì rilevava come la ridotta dotazione di personale appartenente all’Area tecnica all’interno dell’Ente, in grado quindi di poter assolvere a tali adempimenti progettuali, non fosse strutturalmente idonea all’assolvimento del servizio di progettazione dell’intervento in oggetto, pertanto sussistendo la necessità di procedere all’affidamento di tale servizio all’esterno in favore di professionisti specializzati e, pertanto, formulava specifico indirizzo affinché il Responsabile dell’Area Tecnica procedesse alla richiesta di preventivo di spesa ed all’eventuale successivo affidamento nell’ambito del c.d. *in-house providing* alla società “*Centro Padane S.r.l.*” per il servizio tecnico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva inerente l’intervento di “*Ristrutturazione edilizia del “Rifugio Loa”*”, previa valutazione della convenienza e congruità dell’offerta;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 96 del 15.09.2023 si è quindi proceduto ad affidare, ai sensi dell’art.7 co.2, del D.lgs. 36/2023, l’incarico per la redazione del progetto di prefattibilità riguardante l’intervento di “*Ristrutturazione edilizia del “Rifugio Loa”*” alla Società “*Centro Padane S.r.l.*” con sede in Cremona, in Via Dante n.121 P.IVA 01685510198;

Ravvisato che:

- con successivo atto di deliberazione n.43 in data 09.11.2023 la Giunta comunale, ritenendo la nuova proposta progettuale formulata ed inoltrata al protocollo comunale in data 22.09.2023 al n.5323/23 dalla società “*Centro Padane S.r.l.*” di maggior gradimento ed in linea con la propria volontà, ha fornito specifico indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica affinché procedesse – previa valutazione della convenienza e congruità dell’offerta - a sviluppare tale linea progettuale attraverso l’affidamento,

- nell'ambito del c.d. *in-house providing*, del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva per l'intervento di "*Ristrutturazione edilizia del "Rifugio Loa"*,"
- in esito a quanto evidenziato al punto precedente, con atto di determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.5 del 22.01.2024 si è formalizzato l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo per l'intervento di "*Ristrutturazione edilizia del "Rifugio Loa"*" alla Società "*Centro Padane S.r.l.*";
 - a seguito del deposito al protocollo comunale – registrato in data 07.06.2024 al n.3345/2024 – degli elaborati di fattibilità tecnica ed economica, con deliberazione n.38 del 08.06.2024 la Giunta Comunale ha ritenuto tale proposta progettuale meritevole di approvazione, contestualmente formulando specifico indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica affinché procedesse all'adozione degli adempimenti di propria competenza finalizzati all'ottenimento di pareri ed autorizzazioni necessari alla definizione e redazione del livello progettuale di livello esecutivo delle opere di che trattasi;

Preso atto che:

- con atto di deliberazione n.58 del 05.09.2024 la Giunta Comunale ha ritenuto che la suddetta proposta progettuale di fase esecutiva dei lavori di "*Ristrutturazione edilizia del "Rifugio Loa"*", redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.36/2023, risponde pienamente agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale ritenendola pertanto meritevole di approvazione, nelle more del formale ricevimento del provvedimento finale di autorizzazione paesaggistica ed ambientale dell'intervento, dell'accoglimento della proposta di deroga al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, ai sensi dell'art.14 del D.P.R. n.380/2001 e della prescritta autorizzazione all'incremento volumetrico lordo del nuovo corpo di fabbrica;
- con nota acclarata al protocollo comunale al n.5146/2024 del 10.9.2024 il Servizio gestione del Territorio della Comunità Montana di Valle Camonica, Ente gestore del Parco dell'Adamello, trasmetteva il Decreto n.071/2024/Parco del 9.9.2024 con la quale veniva formalmente rilasciata l'autorizzazione paesaggistica senza prescrizioni, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art.80 della L.R. n.12/05 e ss.mm.ii. e parere ai sensi dell'art.44 della L.R. n.31/08 del 5.12.2008 sulla proposta progettuale dei lavori di "*Ristrutturazione edilizia del "Rifugio Loa"*" approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.38 del 8.6.2024;
- con atto di deliberazione n.23 del 14.9.2024 il Consiglio Comunale ha riconosciuto formalmente la sussistenza del profilo di pubblico interesse dell'intervento di "*Ristrutturazione edilizia del "Rifugio Loa"*" identificato al CUP G41D20000010006, nella proposta progettuale di fase esecutiva approvata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n.58 del 5.9.2024, così autorizzando la concessione della prescritta autorizzazione all'incremento volumetrico lordo del nuovo corpo di fabbrica oggetto dell'intervento nella misura del 21,2% rispetto alla struttura esistente, in deroga agli indici volumetrici previsti dal vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) - ai sensi del disposto degli artt.14 del D.P.R. n.380/2001, n.40 della L.R. Lombardia n.12/2005, n.106 delle Norme Tecniche Attuative (NTA) del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT) - con lo scopo di garantire l'adeguamento igienico-funzionale, una migliore fruibilità dello stabile, nonché un maggior grado di efficientamento energetico della struttura rispetto a quella precedente, così come dettagliatamente descritto nel progetto allegato alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale, ed in particolare all'art.4 comma 5 della Relazione Generale;
- il Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, sulla scorta di tutto quanto sopra espresso, ha rilasciato specifica autorizzazione - acclarata al protocollo comunale in data 18.09.2024 al n.5292/2024/interna - ad eseguire l'ampliamento volumetrico in deroga a quanto disposto dal PGT vigente nell'ambito dell'intervento di "*Ristrutturazione edilizia del "Rifugio Loa"*" identificato al CUP G41D20000010006 nella versione approvata con atto di deliberazione della Giunta Comunale n.58 del 05.09.2024 (già acclarata al protocollo comunale in data 29.08.2024 al n.4914/2024);

Richiamati:

- la deliberazione n.61 del 19.9.2024 con la quale la Giunta Comunale ha ritenuto, ottenuti i necessari atti di assenso e sulla scorta dei verbali di cui al punto precedente, di approvare in linea tecnica ed economica la proposta progettuale di fase esecutiva relativa ai lavori di "*Ristrutturazione edilizia del "Rifugio Loa"*" identificata al CUP G41D20000010006 redatta dalla Società "*Centro Padane S.r.l.*" con sede in Cremona, Via Dante n.121, P.Iva.01685510198, così come acquisita al protocollo comunale in data 29.08.2024 al n.4914/2024, la quale risponde pienamente agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale;

- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.148 del 24.9.2024 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art.7 co.2 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., il servizio di direzione dei lavori riguardante l'intervento di "*Ristrutturazione edilizia del "Rifugio Loa"*";

Dato atto che:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.181 del 14.11.2024 si provvedeva a dare avvio alle procedure di appalto per i lavori di "*Ristrutturazione edilizia del "Rifugio Loa" in Comune di Berzo Demo (Bs)*" identificato al CUP G41D20000010006, caratterizzato da un importo complessivo dell'appalto pari a € 966.840,45 IVA esclusa di cui € 56.003,62 quali oneri per la sicurezza, mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi degli artt.li n.50, comma 4 e 108 comma 1 del Codice), tramite il portale telematico messo a disposizione da Regione Lombardia "Sintel" gestito da "Aria S.p.A." affidandone l'espletamento alla CUC della Comunità Montana di Valle Camonica;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.181 del 14.11.2024 si provvedeva ad aggiudicare, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., in via definitiva alla ditta "Termotecnica Sebina S.r.l." C.F. e P.IVA 00639020163 con sede in Costa Volpino (Bg) in Via C. Battisti n.68 l'appalto dei lavori di "*Ristrutturazione edilizia del "Rifugio Loa" in Comune di Berzo Demo (Bs)*" identificato al CUP G41D20000010006, in particolare dietro il pagamento di un compenso pari ad € 861.378,48 oltre oneri non soggetti a ribasso pari ad € 56.003,62 ed IVA di Legge al 10% così per complessivi € 1.009.120,30;

Visto il contratto stipulato in data 24.2.2025 Rep.n.3/2025 (registrato al n.8639 serie 1T in data 24.02.2025) con la ditta aggiudicataria per un importo contrattuale pari ad € 861.378,48 oltre oneri non soggetti a ribasso pari ad € 56.003,62 ed IVA di Legge al 10% così per complessivi € 1.009.120,30;

Rilevato che:

- con nota del 25.02.2025 il Responsabile del Progetto – acclarata al protocollo comunale al n.1288/2025 del 25.02.2025 – autorizzava il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art.18, Capo 3, del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
- in data 18.04.2025 con nota acclarata al protocollo n.2827/2025 in pari data, perveniva dedicata richiesta da parte della Ditta appaltatrice di subappaltare, ai sensi dell'art.119 del D.Lgs n.36/2023 e ss.mm.ii, la realizzazione di opere edili di demolizione, costruzione e ricostruzione in categoria OG1 e OS21 all'operatore economico "Fona S.r.l." C.F. 01097450173 P.IVA 00601780984, con sede in Malonno (Bs), Via Torre n.77 per un importo di € 152.300,00 oltre 2.700,00 per oneri della sicurezza e l'IVA di Legge, subappalto così autorizzato con atto di determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.56 del 23.4.2025;
- i lavori sono stati consegnati in data 05.05.2025, ed hanno avuto effettivo inizio in pari data, così come certificato all'interno di dedicato verbale di consegna ed inizio dei lavori, redatto e sottoscritto ai sensi dell'art.3 All.II.14 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., pertanto il termine ultimo per dare ultimate le opere è determinato al giorno 5.5.2026;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.68 del 09.05.2025 si provvedeva ad autorizzare la corresponsione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art.125, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii, relativa al contratto di appalto (pari ad € 183.476,42 oltre IVA di Legge al 10% così per complessivi € 201.824,06), in favore dell'appaltatore "Termotecnica Sebina S.r.l.";

Atteso che, in data 24.05.2025 (protocollo n.3735/2025 in pari data), perveniva dedicata richiesta da parte della ditta appaltatrice di subappaltare, ai sensi dell'art.119 del D.Lgs n.36/2023 e ss.mm.ii, la realizzazione della struttura prefabbricata in legno, con opere connesse, in categoria OS32, all'operatore economico "SINTESI S.r.l." (C.F. 01819330984 P.IVA 00766930143), con sede in Malonno (Bs), Via dell'Industria snc, per un importo di € 225.000,00, comprensivi di € 4.500,00 per oneri della sicurezza ed € 2.250,00 quali costi unitari specifici per la sicurezza dovuti ad interferenze, oltre l'IVA di Legge;

Rammentato che l'art.119 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. consente l'affidamento in subappalto o in cottimo ad operatori economici in possesso delle richieste qualificazioni per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire, ove non sussistano cause di esclusione di cui al capo II del titolo IV della parte V del Libro II del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii e unicamente nel momento in cui all'atto di offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;

Dato atto che la ditta aggiudicatrice ha presentato tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente tra le quali:

- idonea dichiarazione ai sensi dell'art.119 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii;
- dedicato contratto di subappalto;
- dichiarazione sostitutiva e dichiarazione antimafia compilata dalla ditta aggiudicataria;
- documentazione comprovante l'idoneità tecnica e professionale dell'impresa subappaltatrice;
- documentazione comprovante il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.;
- DGUE della ditta subappaltatrice;
- attestazione SOA, visura camerale e DURC della ditta Appaltatrice;

Evidenziato che:

- all'atto di offerta la ditta appaltatrice "Termotecnica Sebina S.r.l." ha, tra gli altri, indicato la volontà di subappaltare i lavori o le parti di opere configurabili alla realizzazione di opere edili di demolizione, costruzione e ricostruzione e riconducibili in categoria OS32;
- all'interno del contratto di subappalto, il subappaltatore benché piccola impresa, ha espressamente rinunciato al pagamento diretto da parte del Committente;

Rilevato che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzatrice, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- questa stazione appaltante revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti, di cui agli artt.li 94,95 e 98 del D.Lgs n.36/2023 e ss.mm.ii., non risulti positiva;
- il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della stazione appaltante;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;

Ritenuto, per quanto in premessa espresso, di:

- autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto alla ditta "SINTESI S.r.l." C.F. 01819330984 P.IVA 00766930143, con sede in Malonno (Bs), Via dell'Industria snc, relativamente e alle condizioni indicate, nella richiesta pervenuta in data 24.05.2025 (acclarata al protocollo comunale n.3735/2025 in pari data), dalla ditta appaltatrice, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.;
- trasmettere il presente provvedimento alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice, al Direttore dei lavori ed al CSE, per i successivi eventuali adempimenti di competenza;
- dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
- dare atto, altresì, che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della stazione appaltante;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012, in coerenza con il regolamento dei controlli interni approvato con delibera di consiglio comunale n.2 del 18.1.2013;

Visti:

- la Legge n.241/1990 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n.267/2000 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n.36/2023 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

con la presente

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di autorizzare**, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto alla ditta “SINTESI S.r.l.” C.F. 01819330984 P.IVA 00766930143, con sede in Malonno (Bs), Via dell’Industria snc, relativamente e alle condizioni indicate, nella richiesta pervenuta in data 24.05.2025 (acclarata al protocollo comunale n.3735/2025 in pari data), dalla ditta appaltatrice, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.;
3. **di dare atto** che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l’inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
4. **di dare atto**, altresì, che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della stazione appaltante;
5. **di dare atto che:**
 - il codice IPA del Comune di Berzo Demo è c_a816;
 - il Codice CIG è B47B2830F1;
 - il Codice Unico Progetto è G41D20000010006;
6. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. **di dare atto** altresì, ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all’albo pretorio;
8. **di disporre** la pubblicazione del presente atto di determinazione all’albo pretorio del Comune di Berzo Demo per quindici giorni consecutivi, nonché nell’apposta sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. n.36/2023;
9. **di inviare** la presente, alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice, al Direttore dei lavori ed al CSE, per i successivi eventuali adempimenti di competenza;

Il Responsabile
F.to Simone Rivetta

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 183, comma 7, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

IMPEGN O	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 27/05/2025

Responsabile Servizio Finanziario
F.to Massimo Maffessoli

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 28/05/2025 al 12/06/2025 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Responsabile Delle Pubblicazioni
F.to Simone Rivetta

Copia per albo
Berzo Demo, 28/05/2025

Il Responsavile Del Servizio Lavori Pubblici
Simone Rivetta